

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL 73/2021 ("SOSTEGNI-BIS") domande fino al 13 dicembre 2021

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che, con provvedimento 13.10.2021 n. 268440, l'Agenzia delle Entrate ha definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro di cui all'art. 1 co. 30-bis del DL 73/2021 convertito.

L'istanza può essere presentata:

- i. fino al 13.12.2021;
- ii. direttamente o tramite intermediari;
- iii. utilizzando l'apposito modello approvato;
- iv. in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza contiene anche le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato. Nell'istanza occorre altresì indicare la modalità scelta per l'erogazione del contributo: accredito diretto, oppure credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).

Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 13.10.2021 n. 268440, ha definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro di cui all'art. 1 co. 30-bis del DL 73/2021 convertito.

Soggetti beneficiari

L'art. 1 co. 30-bis del DL 73/2021, introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che:

- abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti "solari");
- in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021 convertito ("Sostegni") o di cui ai commi da 5 a 13 dello stesso art. 1 del DL 73/2021 (vale a dire il contributo "alternativo" per attività stagionali del DL "Sostegni-bis").

Contributi richiedibili

In estrema sintesi, i suddetti **soggetti**, a seconda dei requisiti posseduti, **possono richiedere** (cfr. istruzioni per la compilazione dell'istanza):

- **il solo contributo "Sostegni"**; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del contributo "Sostegni" e del contributo automatico "Sostegni-bis";

- **il solo contributo "Sostegni-bis" attività stagionali**; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo "Sostegni-bis" attività stagionali;
- **entrambi i contributi "Sostegni" e "Sostegni-bis" attività stagionali**; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo automatico "Sostegni-bis".

Ammontare del contributo

L'ammontare dei contributi è determinato, per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto "Sostegni", applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Osserva

In tal caso sarà erogato anche il **contributo automatico del "Sostegni-bis"**, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste. Viene garantito comunque un **contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000,00 euro** per le **persone fisiche** e a **2.000,00 euro** per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Per i **soggetti** che intendono **beneficiare del contributo a fondo perduto alternativo o attività stagionali del "Sostegni-bis"** e che richiedono **anche il contributo "Sostegni"** (al valore della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 -31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020), **viene applicata la percentuale del 20%**.

Osserva

In tal caso, **non viene riconosciuto il contributo automatico del DL "Sostegni-bis"**. Per i soggetti che **non richiedono il contributo "Sostegni"**, la percentuale applicata è del **30%**.

L'importo di ogni singolo contributo riconosciuto **non può in ogni caso superare 150.000,00 euro**.

Contenuto dell'istanza

Oltre ai dati generali, nell'istanza sono previste due distinte sezioni dedicate, rispettivamente, ai **requisiti per chi intende usufruire del contributo "Sostegni"** di cui alla lettera a) del comma 30-bis del DL 73/2021 e ai **requisiti per chi intende usufruire del contributo alternativo "Sostegni-bis"** di cui alle lettere b) o c) del citato comma 30-bis.

Osserva

L'istanza contiene anche le dichiarazioni relative **all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato** e **alla sussistenza degli ulteriori requisiti** definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Nell'istanza occorre indicare anche la **modalità scelta per l'erogazione del contributo** (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza può essere presentata:

- dal 14.10.2021 al 13.12.2021;
- direttamente o tramite intermediari;
- utilizzando l'apposito modello approvato (modello "Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto «decreto Sostegni e Sostegni-bis»");
- in via telematica, mediante l'applicazione desktop telematico.

Osserva

I **soggetti obbligati** alla presentazione delle **comunicazioni di liquidazione periodica IVA** che intendono presentare l'istanza **per richiedere il contributo "Sostegni-bis" attività stagionali**, devono aver presentato la liquidazione relativamente al primo trimestre dell'anno 2021.

Nello stesso periodo (**14.10.2021 - 13.12.2021**) è possibile, in caso di errore, **presentare una nuova istanza**, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

Osserva

È possibile, inoltre, presentare **una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa**, da intendersi **come rinuncia totale ai contributi**. La rinuncia può essere trasmessa **anche oltre il suddetto termine**.

Controlli prima dell'erogazione dei contributi

Prima di effettuare l'accredito, l'**Agenzia delle Entrate** effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e su quelli presenti in Anagrafe Tributaria **al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza**.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro